



Protocollo N° (allegato a PEC)
Class. 014-10
Fasc. 2023/5
Rif. Prot. n. 2640/2023

ORDINANZA N. 06/A/23 del 26/01/2023

OGGETTO: S.P. N° 6 "MONTEFELTRESCA"

Emissione di ordinanza di istituzione del senso unico alternato regolato da impianto semaforico al km 6+100, a causa di movimento franoso della scarpata stradale di valle, dal 25 gennaio 2023 e fino a provvedimento di revoca.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO VIABILITÀ

PREMESSO che il titolare della P.O. 4.3 "Viabilità 2 Montefeltro", ha inviato la richiesta qui riportata:

"PREMESSO CHE

- che la s.p.n.6 "Montefeltresca" è una arteria stradale di notevole importanza per il collegamento dell'Alto Montefeltro con la vallata del Foglia con un considerevole flusso di traffico
- in seguito ai recenti eventi atmosferici iniziati in data 21 gennaio 2023 del 21,22, si è innescato un movimento franoso di valle al km 6+100 della s.p.n.6 "Montefeltresca" in prossimità del centro abitato di Macerata Feltria, che ha provocato lo smottamento della scarpata stradale di valle (lato sinistro) con il cedimento di parte della carreggiata stradale e il distacco del guard rail.

CONSIDERATO CHE

- la situazione non consente un immediato intervento di ripristino della carreggiata e di ripristino della scarpata di valle per il quale occorrono verifiche tecniche e geologiche ed un progetto strutturale che dovranno essere previsti dal programma delle opere pubbliche dell'amministrazione;
- lo stato attuale non consente il transito in sicurezza dei veicoli a doppio senso di marcia e costituisce potenziale pericolo per la pubblica e privata incolumità;
- per garantire la sicurezza della circolazione stradale nel tratto interessato dal movimento franoso si è provveduto al restringimento della corsia di marcia lato sinistro (direzione Carpegna – Macerata F.) attraverso il posizionamento dell'apposita segnaletica di cantiere e che quindi è necessario regolamentare il transito a senso unico alternato regolato da impianto semaforico ;

RITENUTO, per i motivi sopra esposti, di dover proporre l'istituzione del transito a senso unico alternato regolato da impianto semaforico ;

TUTTO CIÒ PREMESSO, CONSIDERATO E RITENUTO, il sottoscritto, titolare della Posizione Organizzativa Viabilità 2 – Montefeltro

PROPONE

l'emissione di ordinanza per l'istituzione del transito a senso unico alternato regolato da impianto semaforico nel tratto al km 6+100 della s.p.n.6 "Montefeltresca" in Comune di Macerata Feltria, dalla data del 25 gennaio 2023 e fino a provvedimento di revoca.

L'apposizione, il mantenimento e successiva rimozione della segnaletica di cantiere a norma del vigente Codice della Strada per l'attuazione della presente ordinanza sono a carico della P.O. 4.3 "Viabilità 2 " del Servizio Viabilità della Provincia di Pesaro e Urbino."

VISTA e condivisa la proposta indicata

RITENUTO pertanto di dover adottare il provvedimento proposto;



VISTI:

- l'Art. 5, comma 3 e l'art. 6 comma 4, lett. b) del D. Lgs. 30/04/92, n. 285, come modificato dal D.L.^{vo} del 10/09/93 n° 360, che attribuiscono all'Ente proprietario della strada il potere di disporre la regolamentazione della circolazione degli utenti della strada per motivi di incolumità pubblica e di stabilire obblighi divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente, ecc.
- la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 112 del 20/07/1992 riguardante "*Prime disposizioni in materia di gestione amministrativa e determinazione dei criteri della sfera di competenza dei Dirigenti*";
- il D.Lgs. n. 267/2000, la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 172 del 31/07/1991 di approvazione dello Statuto della Provincia di Pesaro e Urbino e successive modifiche ed i relativi provvedimenti attuativi che stabiliscono le competenze dei Dirigenti per gli atti autorizzativi;

TUTTO CIÒ PREMESSO, CONSIDERATO, RITENUTO E VISTO

ORDINA

l'istituzione del transito a senso unico alternato regolato da impianto semaforico al km 6+100 della s.p. n. 6 "Montefeltresca" in Comune di Macerata Feltria, in seguito a restringimento di carreggiata causato da smottamento della scarpata stradale di valle, fino a provvedimento di revoca;

DISPONE

- la revoca, per il tratto di strada interessato, di qualsiasi altro atto incompatibile con il presente provvedimento;
- che l'esecuzione e la vigilanza del presente provvedimento sono di competenza degli Organi di Polizia indicati all'articolo n. 12 del Codice della Strada;

AVVISA

- In caso di mancata osservanza delle prescrizioni sopra dettate saranno applicate le sanzioni previste dal Codice della Strada (D.Lgs. 285 del 30 aprile 1992 e successive modificazioni);
- Fa carico a chi di dovere e per quanto di competenza osservare e far osservare quanto disposto con la presente ordinanza;
- I trasgressori saranno perseguiti ai sensi di legge;
- Sarà trasmessa copia del presente provvedimento ai Comuni interessati per la pubblicazione agli Albi Pretori nonché alle Forze dell'Ordine ed agli Enti gestori dei servizi pubblici di pronto intervento, soccorso e trasporto;
- La presente ordinanza sarà inserita nella raccolta degli Atti di questa Amministrazione e resa nota al pubblico mediante prescritta segnaletica stradale e pubblicazione all'Albo Pretorio on-line di questo Ente fino al termine dei lavori;
- Ai sensi dell'articolo n. 3, quarto comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente Ordinanza può essere presentato ricorso, alternativamente, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione del presente atto, al T.A.R. competente ai sensi della legge 06.12.1971, n. 1034 e successive modificazioni, o, nel termine di 120 giorni sempre dalla pubblicazione del presente atto, al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, N. 1199.
- Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo ai sensi dell'art. 27, c. 3 del Codice della Strada al Ministro delle Infrastrutture e Trasporti, che decide in merito, entro 60 giorni e con le formalità stabilite dall'art. 74 Regolamento di esecuzione del medesimo Codice (approvato con DPR 495 del 16/12/1992).



- Che la presente ordinanza sarà trasmessa ai Comuni interessati per la pubblicazione agli Albi Pretori nonché alle Forze dell'Ordine ed agli Enti di cui allegato elenco;
- Che la presente ordinanza sarà inserita nella raccolta degli Atti di questa Amministrazione e pubblicata all'Albo Pretorio on-line;
- Che ai sensi dell'articolo n. 3, quarto comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente Ordinanza è ammesso, da chiunque vi abbia interesse, ricorso al T.A.R. competente nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione o con ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 4 - VIABILITÀ
PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE RETE VIARIA

Ing. Mario Primavera

*(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)*